

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Fazenda Pública/Banco Mais SA

(Causa C-183/13) ⁽¹⁾

(Fiscalità — IVA — Direttiva 77/388/CEE — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) — Articolo 19 — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Operazioni di leasing — Beni e servizi a uso misto — Regola della determinazione dell'importo della detrazione dell'IVA da operare — Regime derogatorio — Presupposti)

(2014/C 315/18)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Fazenda Pública

Resistente: Banco Mais SA

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, ove l'uso di tali beni e servizi è per lo più causato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 189 del 29.6.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado del lo Social n. 1 de Benidorm — Spagna) — Víctor Manuel Julián Hernández e a./Puntal Arquitectura SL e a.

(Causa C-198/13) ⁽¹⁾

(Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 2008/94/CE — Ambito di applicazione — Diritto all'indennizzo di un datore di lavoro nei confronti di uno Stato membro relativo alle retribuzioni versate a un dipendente durante il procedimento di contestazione del licenziamento di quest'ultimo oltre il 60° giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso di contestazione — Assenza del diritto all'indennizzo nei casi di licenziamento nullo — Surrogazione del lavoratore nel diritto all'indennizzo del suo datore di lavoro in caso di insolvenza provvisoria di quest'ultimo — Discriminazione dei lavoratori che sono stati oggetto di un licenziamento nullo — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Ambito di applicazione — Articolo 20)

(2014/C 315/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado del lo Social n. 1 de Benidorm

Parti

Ricorrenti: Víctor Manuel Julián Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Sellé Orozco, Alberto Martí Juan, Said Debbaj

Convenuti: Puntal Arquitectura SL, Obras Alteramar SL, Altea Diseño y Proyectos SL, Ángel Muñoz Sánchez, Vicente Orozco Miro, Subdelegación del Gobierno de España en Alicante

Dispositivo

Una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale il datore di lavoro può chiedere allo Stato membro interessato il versamento delle retribuzioni che sono maturate durante la procedura di contestazione di un licenziamento dopo il 60° giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso e in forza della quale, se il datore di lavoro non ha versato tali retribuzioni e si trova in stato di insolvenza provvisoria, il lavoratore interessato può, in forza di una surrogazione ex lege, chiedere direttamente a tale Stato il pagamento di dette retribuzioni, non ricade nella sfera di applicazione della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, e non può, pertanto, essere esaminata alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, segnatamente, del suo articolo 20.

(¹) GU C 189 del 29.6.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari

(Causa C-213/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Atto di «impegno a locare» edifici non ancora costruiti — Decisione giurisdizionale nazionale con forza di giudicato — Portata del principio dell'intangibilità del giudicato in una situazione contrastante con il diritto dell'Unione)

(2014/C 315/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Impresa Pizzarotti & C. Spa

Convenuti: Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari

nei riguardi di: Complesso Residenziale Bari 2 Srl, Commissione di manutenzione della Corte d'appello di Bari, Giuseppe Albenzio, in qualità di «commissario ad acta», Ministero della Giustizia, Regione Puglia

Dispositivo

- 1) *L'articolo 1, lettera a), della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, deve essere interpretato nel senso che un contratto che abbia per oggetto principale la realizzazione di un'opera che risponda alle esigenze formulate dall'amministrazione aggiudicatrice costituisce un appalto pubblico di lavori e non rientra, pertanto, nell'esclusione di cui all'articolo 1, lettera a), iii), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, anche quando comporti un impegno a locare l'opera di cui trattasi.*